



PARTE SPECIALE L

LE ALTRE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/01

Revisione	Data	Descrizione	Approvato da
0	12/10/2017	Adozione	CdA
1	28/09/2018	Aggiornamento	CdA
2	20/07/2020	Aggiornamento	CdA

1. PREMESSA

Nella presente Parte Speciale si prendono in considerazione le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 che non sono state oggetto delle precedenti parti speciali.

Si tratta di quelle fattispecie che, a seguito del *risk assessment* effettuato all'interno della Società, hanno presentato un profilo di rischio meno rilevante rispetto a quelle oggetto di specifiche parti speciali. Ciò nonostante, dal punto di vista metodologico e in un'ottica di prevenzione si ritiene opportuno e necessario prendere in esame tutte le fattispecie attualmente previste dal D.Lgs. 231.

Conseguentemente, l'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, ossia amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente parte al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

2. GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si procede all'elencazione degli altri reati presupposto previsti dal predetto decreto, rimasti esclusi dalle parti speciali sopra descritte.

Art. 25 bis : I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete.

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni.

Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;

- contraffare o alterare marchi o segni distintivi, brevetti disegni o modelli industriali o farne uso;
- produrre beni aventi lo stesso nucleo essenziale di prodotti brevettati da terzi operanti nel medesimo ramo commerciale.

ARTT. 25 quater 1 e 25 quinquies : PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI ED I DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù

Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 609 – undecies c.p. - Adescamento di minorenni

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere, anche potenzialmente, l'integrità personale di qualunque individuo.

A tal fine, la Società ribadisce che è obbligatorio:

- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Fornitori e i Partner devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- verificare con attenzione l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di viaggio di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- rispettare le procedure aziendali e di gruppo, con particolare riferimento a quelle che regolamentano i viaggi aziendali, le trasferte, la qualifica dei fornitori e l'utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 25 quater : I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

Art. 270-quater c.p.- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società.

A tal fine, la Società ribadisce che è obbligatorio:

- rispettare le procedure aziendali e di gruppo, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la selezione e gestione del personale, la gestione degli acquisti, la gestione dei flussi finanziari e l'utilizzo dei sistemi informatici.

ART.24 ter : DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso

Art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato

rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;

- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società.

I REATI TRANSNAZIONALI:

Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146; Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 - Definizione di reato transnazionale

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Un reato è di natura transnazionale qualora si realizzi almeno una delle seguenti circostanze:

- se è stato commesso in più di uno stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione, controllo è avvenuta in un altro Stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società.

A tal fine, la Società ribadisce che è obbligatorio:

- rispettare le procedure aziendali, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la selezione e gestione del personale, la gestione degli acquisti, la gestione dei flussi finanziari e l'utilizzo dei sistemi informatici;
- rispettare tutte le procedure e le policy aziendali che regolamentano la gestione dei rapporti e dei processi infragruppo e con i soci.

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Art. 604 bis c.p.: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico o con il Codice di Condotta adottati dalla Società.

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Art. 1 ex Legge 401/1989 - Frode in competizioni sportive

Art. 4 ex Legge 401/1989 - Esercizio abusivo di attività gioco o di scommessa

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico o con il Codice di Condotta adottati dalla Società.

3. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati, dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza le seguenti comunicazioni:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.